

**Alla Signora Ministra della Giustizia
Prof.ssa Marta Cartabia**

Signora Ministra,

i sottoscritti rappresentano, in qualità di Presidenti delle rispettive Associazioni (per la Magistratura amministrativa: Associazione nazionale dei Magistrati amministrativi, Associazione tra i Magistrati del Consiglio di Stato, Coordinamento nuova Magistratura amministrativa; per la Magistratura contabile: Associazione Magistrati della Corte dei conti; per la Magistratura militare: Associazione nazionale dei Magistrati militari; per l'Avvocatura dello Stato: Associazione unitaria tra gli Avvocati e i Procuratori dello Stato), tutte le Magistrature speciali e l'Avvocatura dello Stato.

Nelle rispettive qualità, ritengono necessario segnalare quanto segue.

In questi giorni è stata pubblicata la relazione finale della “*Commissione per elaborare proposte di interventi per la riforma dell'ordinamento giudiziario*” istituita con Suo decreto del 26 marzo 2021 (c.d. Commissione Luciani).

Il perimetro delle competenze della Commissione era evidentemente limitato ai temi dell'ordinamento giudiziario ordinario, e non poteva essere diversamente, considerata la fonte di promanazione dei poteri della Commissione, ossia la Ministra della Giustizia, che ha competenza governativa per la sola magistratura ordinaria e per le relative regole ordinamentali.

La stessa relazione lo ha specificato quando ha affermato testualmente che “*Il perimetro delle audizioni è stato definito dal corrispondente perimetro delle competenze della Commissione*”: sono infatti stati auditi soltanto rappresentanti della magistratura ordinaria, oltre ad acquisire un documento dal Consiglio Nazionale Forense.

Non è stato chiamato in audizione alcun rappresentante delle giurisdizioni speciali, sottratte alla competenza del Ministero della Giustizia, né ha partecipato ai lavori alcun rappresentante di amministrazioni diverse da quella della Giustizia.

La Commissione ha, tuttavia, ritenuto di occuparsi di una norma, l'articolo 39 del disegno di legge delega AC 2681 (che formava il testo base dell'esame), relativa a un ordinamento giudiziario diverso e autonomo da quello ordinario, che regola una magistratura speciale (quella militare) e di proporre emendamenti al testo, *extra vires* e al di fuori di approfondimenti specifici.

In particolare, la Commissione ha proposto quanto segue:

“L'articolo 39 disciplina la magistratura militare. La Commissione ne condivide i contenuti generali, ma propone due ipotesi emendative. (...)

ii) La seconda concerne le funzioni espletate dai magistrati militari e, sempre nell'ottica del miglior utilizzo delle risorse, anche personali, disponibili, stabilisce che i magistrati militari, senza pregiudizio per la funzionalità dei loro uffici, possano essere applicati presso gli uffici della magistratura ordinaria, su congiunta determinazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura”.

Si tratta di una proposta che desta preoccupazione, laddove prevede una “applicazione” di magistrati speciali (in particolare, militari) a uffici giudiziari ordinari, d'intesa tra gli organi di autogoverno delle due Magistrature.

Appare arduo inserire tale previsione nel sistema costituzionale di regolamentazione delle Magistrature, che appaiono nettamente distinte tra quella ordinaria e quelle speciali, le ultime disciplinate dall'art. 103 Cost.: si tratta di ordini giudiziari separati, autonomi, che non hanno vasi comunicanti e rappresentano plessi magistratuali separati, con regole ordinamentali autonome e diverse, anche se spesso in concreto coincidenti.

In alcuni casi la legge prevede momenti di sintesi tra le diverse attività giudiziarie (giudizio di cassazione per i procedimenti giudiziari militari – con partecipazione al giudizio di un pubblico ministero militare – e tributari; partecipazione

congiunta di giudici ordinari e amministrativi al Tribunale superiore delle acque pubbliche), ma conservando l'autonomia degli ordinamenti e la loro netta separazione.

Non risulta che finora il Legislatore abbia mai confuso gli ordini giudiziari, permettendo una commistione come quella che sarebbe determinata da tale proposta normativa, che peraltro rischia di incidere in qualche modo anche su altri principi costituzionali: quello del "giudice naturale" ex art. 25 Cost. o quello della selezione per concorso ex art. 106 Cost.

Infine, desta perplessità la proposta di avvalersi dell'istituto dell'applicazione, che ha un utilizzo disciplinato normativamente all'interno delle singole istituzioni magistratuali (applicazioni di magistrati a uffici giudiziari diversi, ma solo nell'ambito della medesima magistratura) e non *extra ordinem*. La proposta sembra piuttosto fare sostanziale riferimento a istituti del diritto amministrativo, quali il comando o il distacco, che operano anche tra amministrazioni diverse, ma che non si applicano agli ordinamenti giudiziari.

Per questi motivi, si ritiene assolutamente necessario segnalare alla Sua attenzione la non percorribilità, giuridica e istituzionale, della proposta e si rimane disponibili a un incontro che possa risultare utile ad approfondire la questione.

Con i più cordiali saluti.

Roma, 22 giugno 2021

Gia Serlenga – Presidente A.N.M.A.

Rosanna De Nictolis – Presidente A.M.C.d.S.

Stefano Toschei – Presidente Co.N.M.A.

Luigi Caso – Presidente A.M.C.c.

Giuseppe Leotta – Presidente A.M.MI.

Wally Ferrante – Presidente A.U.A.P.S.